



Comune di Inzago
Città metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE
N. 2 DEL 10/06/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CARATTERE DI EMERGENZA PER IL CONTENIMENTO DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

IL SINDACO

Premesso che l'Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi ed il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate anche con le Amministrazioni Locali

Considerato che:

- *Ambrosia artemisiifolia* è inserita nella Lista Nera, ai sensi della L.R. 10/2008, Art. 1 comma 3, quale specie alloctona vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;
- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- l'Ambrosia cresce di preferenza su terreni coltivati a cereali dopo il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dai cantieri (anche quelli per la costruzione di opere viabilistiche), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi e, in generale, su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- l'incuria delle predette aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e, in particolare, lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta, se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Constatato che per contenere la diffusione spontanea di *Ambrosia artemisiifolia*, è fondamentale evitare la permanenza di aree con suolo nudo e/o con copertura erbacea rada per periodi prolungati, soprattutto nei mesi tra aprile e luglio e che ciò è valido sia per aree incolte, abbandonate o marginali, sia per aree soggette a movimentazione di terra in relazione ad attività agricole o di cantiere.

Preso atto del contenuto della comunicazione della ATS – Città metropolitana di Milano del 3 giugno 2025 prot. n. 10395 e dei due allegati:

- allegato 1 “Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia”;
- allegato 2 “Allegato tecnico 2025”;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia sul territorio comunale e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine per la fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visto il Regolamento locale di igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 18.08.2020, n. 267 e l’art. 17 del D.lgs. 31.03.1998, n. 112;

Visto l’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla legge n. 116/2003, in base al quale la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

Ai seguenti soggetti:

- proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione);
- proprietari di aree agricole, verdi incolte e di aree industriali dismesse
- Amministratori di condominio
- conduttori di cantieri edili e di cantieri stradali, inclusi quelli per la realizzazione/manutenzione di reti di impianti;
- Responsabile dell’ANAS – Compartimento Regionale per la Viabilità
- Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;

- 1) **di vigilare**, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
- 2) **di eseguire** periodici interventi di manutenzione pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato tecnico 2025 della ATS – Città metropolitana di Milano;

- 3) di effettuare in **ambito urbano** gli **sfalci prima della maturazione delle inflorescenze** (abbozzi infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**, intervenendo su piante mediamente alte 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile, nei seguenti periodi:
- **1° sfalcio:** dal **20 luglio** al **31 luglio**
 - **2° sfalcio:** dal **20 agosto** al **31 agosto**
- 4) di effettuare in **ambito agricolo** gli **sfalci prima della maturazione delle inflorescenze** (abbozzi infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**, intervenendo su piante mediamente alte 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile, nei seguenti periodi:
- **1° sfalcio:** dal **1° agosto** al **15 agosto**
 - **2° sfalcio:** dal **31 agosto** al **15 settembre**
- 5) di utilizzare, **in alternativa** agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nel predetto Allegato tecnico 2025, secondo le seguenti specifiche:
- in ambito urbano: pacciamatura, estirpazione, inerbimento permanente finalizzato alla realizzazione di prati stabili, diserbo con l'utilizzo di erbicidi, nel rispetto della vigente normativa, con prodotti fitosanitari a base di glifosate, acido pelargonico e Flazasulfuron;
 - in ambito agricolo: aratura e discatura (erpicatura con erpice a dischi);

INVITA

La cittadinanza a:

- 1) eseguire una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- 2) curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- 1) chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti o/o asciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;
- 2) qualora a seguito del primo accertamento di violazione l'obbligato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, l'inosservanza darà luogo alla segnalazione alla competente

Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e si provvederà ad effettuare l'intervento d'ufficio con spese a carico del contravventore;

- 3) la presente Ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge 07.08.1990, n. 241, dell'avvio del procedimento;
- 4) avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Regione Lombardia sede di Milano nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line del Comune;

DISPONE

Gli Agenti e Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale www.comune.inzago.mi.it.

Il Sindaco
Fumagalli Andrea